



# Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e gestione del fenomeno migratorio

## D.L. 146/2025 / A.C. 2643

Dossier n° 143 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
14 ottobre 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2643
D.L.	146/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio
Numero di articoli:	12
Date:	
emanazione:	3 ottobre 2025
presentazione:	3 ottobre 2025
assegnazione:	3 ottobre 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Le **lettere a) e b)** dell'**articolo 1, comma 1**, modificano la disciplina sulla decorrenza dei termini per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, nulla osta previsto nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro – permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi) –; le novelle poste dalle **due lettere** – relative, rispettivamente, al lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine) e al lavoro stagionale e quindi alle procedure per i relativi permessi – prevedono che i suddetti termini decorrano dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro rientri nell'ambito della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri) per la relativa tipologia di richiesta. Le novelle sono dunque intese a risolvere il problema derivante da una possibile divergenza tra la data della richiesta e la data della suddetta inclusione nella quota, divergenza che si verifica nell'ipotesi di inclusione nella quota solo a seguito delle rinunce di altri richiedenti e del conseguente scorrimento della graduatoria; tale divergenza, nella legislazione vigente prima delle novelle, poteva creare problemi applicativi, in quanto il termine per la decisione decorreva in ogni caso dalla data della domanda e in quanto vige il principio che, qualora il termine scada senza che siano state acquisite, tramite la questura, informazioni relative ad elementi ostativi, il nulla osta deve essere comunque rilasciato (principio che resta fermo).

L'**articolo 1, comma 1**, lettere **c), d), e), f), g) e h)**, novellando il Testo unico sull'immigrazione, impone alle amministrazioni di svolgere i **controlli di veridicità** sulle dichiarazioni fornite: dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al **lavoro in casi particolari (lettera c)**); dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per **volontariato (lettera d)**); dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per **ricerca (lettera e)**); dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i **lavoratori stranieri altamente qualificati (lettera f)**); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al **trasferimento intra-societario (lettera g)**); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un **permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (lettera h)**).

L'**articolo 2** pone alcune novelle relative alla fase procedurale precedente la presentazione di richiesta di nulla osta al lavoro nonché alla definizione di limiti numerici (per ciascun datore di lavoro) delle richieste medesime; tali disposizioni concernono il nulla osta che il datore di lavoro deve richiedere (in forma nominativa) nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro – lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine) o lavoro stagionale –, permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi). La novella di cui al **comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.1**, pone a regime la fase della precompilazione – già in precedenza introdotta per il solo

anno 2025 –, come fase precedente alle richieste di nulla osta che si intendono presentare nell'ambito dei termini temporali stabiliti dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri); la precompilazione concerne moduli di domanda prestabiliti e avviene tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno; la novella disciplina anche lo svolgimento dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni così effettuate. La novella di cui al successivo **capoverso 2-bis.2** pone a regime, in termini sostanzialmente identici alla norma transitoria già stabilita per l'anno 2025, il limite numerico (per ciascun datore di lavoro) di tre richieste di nulla osta; il limite si riferisce alle quote massime annue di ingressi per motivi di lavoro stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con applicazione di un nuovo limite di tre richieste per ciascun eventuale successivo decreto di ammissione, per il medesimo anno, di nuove quote di ingresso per lavoro; il limite in oggetto non si applica (a una determinata condizione) alle richieste presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti – consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili –. La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** specifica che le novelle di cui ai **precedenti capoversi** si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

L'**articolo 3** apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. In primo luogo, si precisa che la medesima disciplina si applica anche alla conversione tra diverse tipologie di permesso di soggiorno. In secondo luogo, si precisa che tali soggetti potranno svolgere attività lavorativa in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge. In terzo luogo, viene meno una delle due condizioni richieste al fine di consentire a tali soggetti di svolgere attività lavorativa e cioè l'aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza. In quarto luogo, con riferimento all'altra condizione prevista (la circostanza cioè che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o, aggiunge la disposizione in commento, di conversione del permesso), si precisa che devono essere comunque rispettati gli altri adempimenti previsti dalla legge.

L'**articolo 4, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. c)**, amplia da 6 mesi ad **un anno** la **durata dei permessi di soggiorno** dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di **protezione sociale** (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati agli stranieri vittime di **intermediazione illecita** e sfruttamento del lavoro (caporalato). In entrambi i casi si prevede, inoltre, la possibilità di prorogarne la durata per consentire l'**inserimento socio-lavorativo**.

L'**articolo 4, comma 1, lettere a) n.2, e lett. b)**, incidendo sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riconosce ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vittime di violenza domestica la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, prevedendo la non applicabilità nei loro confronti delle norme vigenti che prevedono, ai fini della fruizione del beneficio, specifici requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché altri requisiti connessi alla condizione economica.

Il **comma 2**, modificando altresì la normativa recata dall'art. 6 del DL n.145/2024, che già prevede la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione per il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ammesso alle misure di assistenza ivi previste, ne chiarisce l'ambito di applicazione, specificando che l'estensione della sua applicabilità ai familiari del lavoratore ivi prevista non riguarda le disposizioni in tema di assegno sociale contemplate da tale articolo.

Il **comma 3** provvede ad individuare la copertura finanziaria in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 soprarichiamate relative all'estensione dell'assegno di inclusione.

L'**articolo 5**, modificando il decreto-legge 145/2024, proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno *extra-quote* in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria di persone con disabilità o grandi anziane.

L'**articolo 6**, novellando l'articolo 27-*bis* del Testo unico sull'immigrazione, dispone che il contingente d'ingresso degli stranieri ammessi a partecipare a **programmi di volontariato** in Italia, definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia determinato non più annualmente, bensì **nell'ambito di un triennio**.

L'**articolo 7** modifica il **termine** per il **rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare**, estendendolo da novanta a **centocinquanta giorni**.

L'**articolo 8** **estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato** e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche

agli enti religiosi civilmente riconosciuti e **stabilizza l'operatività del medesimo** Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni.

L'**articolo 9** modifica il novero dei soggetti che possono accedere al **Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera** includendovi gli enti autorizzati all'**attività d'intermediazione** e quelli all'**erogazione di servizi per il lavoro**.

L'**articolo 10** estende al biennio 2026-2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa.

L'**articolo 11** reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge.

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 ottobre 2025**.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, frutto di due distinte deliberazioni del Consiglio dei Ministri, una in data 4 settembre e l'altra in data 2 ottobre, risulta composto da 12 articoli per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 finalità: 1) intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o anziane; 2) incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 14 commi, uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale.